

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

relativa a un contributo finanziario dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Polonia nel 2007

[notificata con il numero C(2011) 8722]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2011/799/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Polonia nel 2007.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

(5) Il 13 marzo 2008 la Polonia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

considerando quanto segue:

(6) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.

(1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(7) La decisione 2008/557/CE ha stabilito che fosse corrisposta una prima quota di 845 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

(2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di eradicare l'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione specifica la percentuale del contributo finanziario che l'Unione può versare per compensare le spese sostenute dagli Stati membri.

(8) Da un controllo effettuato dai servizi della Commissione, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005, sono emersi solo problemi finanziari di scarso rilievo.

(3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽²⁾, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(9) La Polonia ha quindi finora adempiuto agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(4) La decisione 2008/557/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Polonia nel 2007 ⁽³⁾, ha concesso un

(10) Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare una seconda quota del contributo finanziario dell'Unione alla Polonia per le spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria nel 2007.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Viene corrisposta alla Polonia una seconda quota di 750 000 EUR nel quadro del contributo finanziario dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.⁽³⁾ GU L 180 del 9.7.2008, pag. 15.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
